



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 742

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.i, articolo 8 bis, comma 7 bis - modifica della deliberazione di Giunta provinciale n. 2106 di data 19 dicembre 2025 concernente "Criteri e modalità per la concessione dell'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio"

Il giorno **25 Maggio 2026** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
FRANCESCA GEROSA
SIMONE MARCHIORI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
MARIO TONINA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con l'articolo 2 della legge provinciale 1° agosto 2025 n. 5 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025-2027" (Legge provinciale di assestamento 2025) il Legislatore provinciale ha rivisto le misure di sostegno della natalità mediante parziali modifiche alla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 – Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere familiare e della natalità (Legge provinciale sul benessere familiare) in particolare prevedendo all'articolo 8 bis rubricato "Misure per la natalità", un nuovo comma 7 bis che introduce un assegno di natalità in favore dei nuclei familiari residenti in provincia di Trento in cui è nato o è stato adottato un terzo figlio, a partire dal 1° gennaio 2026, fino al compimento del decimo anno di età.

La Legge provinciale di assestamento 2025 ha inoltre previsto che i criteri per la concessione della nuova misura, nonché le modalità e i tempi per l'erogazione ed ogni altro aspetto necessario alla sua attuazione, siano definiti con deliberazione della Giunta provinciale, che può introdurre anche specifici elementi di valorizzazione dell'occupazione femminile, nonché ulteriori condizioni per l'accesso e il mantenimento della misura.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2106 di data 19 dicembre 2025 sono stati approvati i "Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio".

In particolare, l'articolo 5 rubricato "Termini e modalità di presentazione della domanda per la quota fissa" dispone che la domanda è presentata dalla madre, esercente la responsabilità genitoriale, entro 90 giorni dalla nascita/adozione del figlio per il tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale.

A seguito delle interlocuzioni intervenute tra l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) quale struttura demandata alla gestione ed erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio e gli enti di patronato deputati alla raccolta delle domande è emersa la richiesta di portare a 180 giorni dalla nascita/adozione del terzo figlio il termine di presentazione delle stesse al fine di garantire alla madre un congruo lasso di tempo.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione ed agevolazione dell'utenza nella presentazione delle domande, sia per la quota fissa sia per la quota premiale, si propone di consentire la presentazione delle stesse anche in autonomia, tramite autenticazione telematica del cittadino mediante SPID e/o CIE.

Si ritiene necessario specificare che, ai fini della determinazione della sequenza di nascita, in presenza di gemelli si applica il criterio dell'ordinamento alfabetico decrescente del nome e nell'ipotesi di adozioni plurime contestuali, l'ordine è definito dall'età anagrafica, fatti salvi i casi di parti plurimi.

Da ultimo si apporta la correzione ad un refuso contenuto nel comma 3 dell'articolo 12 rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento con altre misure provinciali", che rimanda alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 10 anziché al comma 5.

Sulla presente proposta di deliberazione sono stati chiesti i pareri delle strutture di merito di cui alla deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016, che si sono espressi in senso favorevole sulla proposta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;

- Visti gli atti citati in premessa;
- Visto il decreto del presidente della provincia 14 dicembre 2020, n. 18 – 31 leg;
- Visto il D.Lgl 118/2011;
- Vista la Legge provinciale 1 agosto 2025, n. 5;
- Vista la Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

A voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di modificare per le motivazioni espresse in premessa l'allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 2106 di data 19 dicembre 2025 "Criteri e modalità per la concessione dell'assegno di natalità per il terzo figlio" nel seguente modo:
 - il comma 1) dell'articolo 3 è integrato con il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della sequenza di nascita, in presenza di gemelli si applica il criterio dell'ordinamento alfabetico decrescente del nome; nell'ipotesi di adozioni plurime contestuali, l'ordine è definito dall'età anagrafica, fatti salvi i casi di parti plurimi";
 - al comma 1 dell'articolo 5 rubricato "Termini e modalità di presentazione della domanda per la quota fissa", la locuzione "90 giorni" è sostituita da "180 giorni" e dopo il termine "figlio" è aggiunta la locuzione "in autonomia dalla madre mediante autenticazione telematica tramite SPID e/o CIE o";
 - al comma 1 dell'articolo 8 "Termini e modalità di presentazione della domanda per la quota premiale" dopo il termine "presentata" è inserita la seguente locuzione "in autonomia dalla madre mediante autenticazione telematica tramite SPID e/o CIE o".
 - al comma 3 dell'articolo 12 rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento con altre misure provinciali", il numero "6" indicato alla fine dell'ultimo periodo, è sostituito dal numero "5".
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo coordinato "Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio", di cui all'articolo 8 bis, comma 7 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.i., allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che recepisce le modifiche di cui al punto 1).
- 3) di dare atto che tale provvedimento non è soggetto all'acquisizione del Codice unico di progetto (CUP), previsto dall'art. 11 della legge n. 3 di data 16 gennaio 2003 s.m.i..

Adunanza chiusa ad ore 08:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità per il terzo figlio

CAPO I Assegno di natalità per il terzo figlio

Articolo 1 Oggetto

1. La presente disciplina, in attuazione dell'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale 2 marzo 2011, 1 e s.m. e i. (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) di seguito legge provinciale sul benessere familiare, definisce le condizioni ed i requisiti di accesso all'assegno di natalità in favore dei nuclei familiari nei quali nasce o è adottato un terzo figlio, nonché i criteri di concessione, le modalità ed i tempi della sua erogazione.

Articolo 2 Assegno di natalità per il terzo figlio

1. L'assegno di natalità è una misura economica riconosciuta una sola volta e rivolta ai nuclei familiari nei quali nasce o è adottato un terzo figlio, composto da una quota fissa, differenziata anche in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, ed una quota premiale finalizzata a sostenere e valorizzare l'occupazione femminile ed accompagnare il reinserimento lavorativo della madre.

CAPO II della Quota fissa dell'assegno di natalità

Articolo 3 Condizioni e requisiti di accesso e mantenimento della quota fissa

1. L'assegno di natalità è riconosciuto ai nuclei familiari nei quali dal 1° gennaio 2026 è nato o adottato un terzo figlio. La madre biologica o adottiva ed i figli devono appartenere allo stesso nucleo anagrafico. Ai fini della determinazione della sequenza di nascita, in presenza di gemelli si applica il criterio dell'ordinamento alfabetico decrescente del nome; nell'ipotesi di adozioni plurime contestuali, l'ordine è definito dall'età anagrafica, fatti salvi i casi di parti plurimi. ”

2. Può accedere all'assegno di natalità la madre del terzo figlio, esercente la potestà genitoriale, che al momento della nascita/adozione è in possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza previsti dall'art. 2, comma 1 lett. 0a) e 0b) del DPP 14 dicembre 2020,n. 18-31/Leg¹.

3. Requisito ulteriore per accedere all'assegno è che, alla nascita/adozione del terzo figlio, la madre deve essere occupata o deve aver versato contributi previdenziali negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi, anche non continuativi. Per la presente disciplina si considera madre lavoratrice:

a. la dipendente con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato inteso come collaborazione coordinata e continuativa,

b. l' autonoma con partita IVA.

4. Per l'intera durata del beneficio la madre e il terzo figlio devono avere residenza sul territorio della Provincia autonoma di Trento, coincidente con lo stesso nucleo familiare, e la madre deve esercitare la responsabilità genitoriale sul terzo figlio minore, pena la decadenza di cui all'art. 10.

¹ **0a)** cittadino italiano o di un Paese facente parte dell'Unione europea, o familiare degli stessi, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso unico di lavoro o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso per protezione internazionale;" **0b)** residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di **almeno due anni negli ultimi dieci**;

5. Per il mantenimento dell'assegno è inoltre presupposto necessario che il terzo figlio, partire dal terzo anno di vita, risulti iscritto presso Istituti scolastici o equiparati, comprese le scuole dell'infanzia nel territorio della Provincia, o iscritto presso Istituti scolastici o scuole dell'infanzia nei territori limitrofi delle Province e Regioni confinanti, pena la decadenza di cui all'art. 10. Sono esclusi da tale vincolo i minori adottati.

Articolo 4 Determinazione della quota fissa dell'assegno di natalità

1. La determinazione dell'ammontare complessivo della quota fissa dell'assegno di natalità è legata alla condizione economico patrimoniale del nucleo familiare, e si compone come di seguito:

- Fascia a) per il nucleo familiare da valutare che rientra nell'indicatore ICEF famiglia $\leq$ a 0,40, l'importo massimo riconosciuto è di € 48.000,00, erogabili in massimo n. 120 quote mensili dell'importo di € 400,00;

- Fascia b) per il nucleo familiare da valutare che rientra nell'indicatore ICEF famiglia $>$ a 0,40 e $\leq$ 0,70 l'importo massimo riconosciuto è di € 30.000,00, erogabili in massimo n. 120 quote mensili dell'importo di € 250,00;

- Fascia c) per il nucleo familiare da valutare che rientra nell'indicatore ICEF famiglia $>$ allo 0,70 o non presenta lcef, l'importo massimo riconosciuto è di € 30.000,00, erogabili in massimo n. 120 quote mensili dell'importo di € 250,00.

2. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo alla nascita/adozione e fino al compimento del decimo anno di vita del figlio.

3. Per le Fasce a) e b) di cui al comma 1 la quota fissa dell'assegno è erogata a titolo assistenziale e come tale, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. Per la Fascia c) di cui al comma 1 la quota fissa dell'assegno è rilevante ai fini fiscali IRPEF.

4. Si considera l'indicatore ICEF Famiglia relativo ai redditi e patrimonio dei due anni antecedenti la domanda.

Articolo 5 Termini e modalità di presentazione della domanda per la quota fissa

1. La domanda per l'accesso alla quota fissa dell'assegno di natalità è presentata dalla madre, esercente la potestà genitoriale, entro 180 giorni dalla nascita/adozione del figlio in autonomia dalla madre mediante autenticazione telematica tramite SPID e/o CIE o per il tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale.

2. Il possesso delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 3 sono dichiarati nella domanda come sussistenti alla data di nascita.

Articolo 6 Concessione ed erogazione della quota fissa

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con proprio provvedimento riconosce alla richiedente l'accesso alla misura per la durata prevista dai presenti criteri, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, e concede l'importo complessivo spettante.

2. L'erogazione della quota fissa dell'assegno avviene con cadenza mensile, a decorrere dal mese successivo alla nascita e fino al compimento del decimo anno di età del terzo figlio, in via posticipata e con valuta entro il quindicesimo giorno lavorativo

successivo al mese di riferimento; per ciascun anno la rata di dicembre è pagata entro la fine del mese di gennaio.

CAPO III della Quota premiale dell'assegno di natalità

Articolo 7 Riconoscimento della quota premiale

1. Condizione per l'accesso alla quota premiale dell'assegno di natalità è che la richiedente sia già beneficiaria della quota di cui al capo II, al momento di presentazione della domanda. La domanda può essere presentata dal compimento del terzo anno di vita del bambino in presenza delle condizioni di seguito descritte.
2. La quota premiale è riconosciuta annualmente alla richiedente, sino al decimo anno di età del terzo figlio, che in sede di domanda dimostri di aver lavorato almeno 180 gg nell'anno precedente alla data della domanda, anche non continuativi. E' ammesso il contratto part time di almeno 20 ore settimanali.
3. Si considera madre lavoratrice:
 - a. la dipendente con contratto di lavoro subordinato, parasubordinato inteso come collaborazione coordinata e continuativa,
 - b. l' autonoma con partita IVA.
4. Se lavoratrice autonoma, viene verificato il versamento della contribuzione minima obbligatoria riconosciuta anche verso le "casce previdenziali di categoria".
5. La quota premiale è quantificata in € 200.00 mensili ed è rilevante ai fini fiscali IRPEF.
6. La quota premiale si compone di 12 mensilità decorrenti dal mese successivo alla domanda. A scadenza è necessario presentare nuova domanda per ottenere la prosecuzione.

Articolo 8 Termini e modalità di presentazione della domanda per la quota premiale

1. La prima domanda per l'accesso alla quota premiale dell'assegno di natalità è presentata in autonomia dalla madre mediante autenticazione telematica tramite SPID e/o CIE o per il tramite degli enti di patronato presenti sul territorio provinciale:
 - a. per il figlio naturale: dal terzo anno al sesto anno di vita del bambino, non compiuto;
 - b. per il figlio adottato: dal terzo anno al sesto anno di vita non compiuto del bambino se adottato prima del terzo anno di vita, o dal provvedimento giudiziale di adozione per gli altri anni successivi.
2. La domanda annuale successiva alla prima può essere presentata fino al compimento del decimo anno di vita del bambino.

Articolo 9 Concessione ed erogazione della quota premiale

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa concede annualmente con proprio provvedimento la quota premiale dell'assegno.
2. La medesima Agenzia provvede agli adempimenti di cui al comma precedente entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. L' erogazione della quota premiale dell'assegno, avviene con cadenza mensile in via posticipata e con valuta entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento; la rata di dicembre è pagata entro la fine del mese di gennaio.

CAPO IV Disposizioni comuni e transitorie

Articolo 10 Decadenza

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa effettua controlli periodici nell'arco temporale di erogazione del beneficio e dichiara la decadenza dell'assegno di natalità, di una o di entrambe le quote, nel caso di assenza o perdita delle condizioni e dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 7,. Alla decadenza consegue il recupero degli indebiti ai sensi del successivo comma 4.
2. Nel caso di perdita dei requisiti il recupero delle somme avviene con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita, dalla data dell'evento in caso di decesso del figlio, con recupero delle somme indebitamente erogate.
3. Nel caso di decesso della madre, la quota fissa dell'assegno viene corrisposta con vincolo di destinazione al figlio beneficiario, in un'unica soluzione e per l'importo residuo, a colui che esercita la tutela sul minore.
4. Nel caso in cui invece è accertata la mancanza delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura, il recupero delle somme avviene dalla concessione dell'intervento economico, con recupero delle somme indebitamente erogate.
5. Il recupero degli indebiti può avvenire anche mediante compensazione con altre provvidenze, diverse da quelle erogate a titolo di invalidità e per la tutela dei minori, concesse dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa al richiedente o ad altro componente del medesimo nucleo familiare.

Articolo 11 Assoggettabilità fiscale alle quote

1. Alle quote assoggettate a ritenuta ai fini fiscali IRPEF viene applicata la ritenuta minima vigente tempo per tempo.

Articolo 12 Disposizioni transitorie e di coordinamento con altre misure provinciali

1. Per l'anno 2026, per i nati entro il 30 settembre 2026 , la domanda per la quota fissa dell'assegno è presentata entro il 31 dicembre 2026 in deroga ai termini di cui all'art. 5 con efficacia retroattiva ai fini dell'erogazione per gli assegni spettanti.
2. Le famiglie dove al 31 dicembre 2025 sono presenti tre o più figli, alla nascita o adozione nel biennio 2026-2027 di un ulteriore figlio beneficiano dell'assegno di natalità per il terzo figlio previsto dall'articolo 8 bis, comma 7 bis, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1. In quest'ultimo caso, pertanto, contestualmente alla proposizione della nuova domanda di cui all'art 5 dei presenti criteri, la richiedente è tenuta a dichiarare di essere beneficiaria dell'assegno di cui all'art 8 bis comma 3 della LP 1/2011.
3. Nel caso previsto al comma 2, l'eventuale assegno erogato ai sensi dell'art 8 bis comma 3 della LP 1/2011 anche per i figli successivi al secondo nati entro il 31 dicembre 2025 cessa dal mese successivo alla nascita del figlio per cui spetta il nuovo assegno disciplinato dalle presenti disposizioni. L'eventuale recupero degli indebiti erogati avviene con le modalità previste dall'art. 10 comma 5.